

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Rep. 2028 /2016

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E
DEI TRIBUTI LOCALI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEL COMUNE DI VILLA
SAN GIOVANNI. CIG 6471295990**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno quindici, del mese di aprile presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me Dott. GANGEMI Francesco, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1) La Dottoressa **MARIA VINCENZA SALZONE**, nata a Villa San Giovanni il 07/08/1969, nella sua qualità espressa di Responsabile del Settore Economico Finanziario del **Comune di Villa San Giovanni**, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta – codice fiscale 80003650803 di seguito nel presente atto denominato Comune,

2) il **Dott.Coppola Felice** nato a Napoli il 13/09/1967 nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **So.Ge.R.T. S.p.a.** con sede in Grumo Nevano (NA) Piazza D. Cirillo n.5, iscritta nel Registro Imprese di Napoli con il numeri REA 445128, Codice Fiscale n° 05491900634 e Partita IVA 01430581213, il quale agisce in nome e per conto della società medesima in forza del Certificato della Camera di

Commercio agli atti di questo Comune che nel prosieguo del presente atto sarà più brevemente indicato come “ Concessionario”;

Detti componenti, della cui identità io Segretario del Comune di Cimitile, sono certo mi chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale

PREMETTONO

Che con determinazione n. 107 – 1196 R.G. del 16/011/2015 è stato stabilito di procedere all'appalto del servizio in oggetto per una durata di cinque anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per un importo presunto di € 423.000,00 iva compresa per l'intera durata contrattuale, approvando nel contempo il capitolato speciale d'appalto e stabilendo di ricorrere all'affidamento secondo la procedura ad evidenza pubblica prevista dagli articoli 54 e 55 del D.L.vo 163/2006;

Che con determinazione n. 35 – 337 R.G. del 30/03/2016 si è preso atto delle risultanze della gara espletata dalla S.U.A.P. di Reggio Calabria e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla Società So.Ge.R.T. S.p.a. per i seguenti aggi:
per l'attività di riscossione ordinaria degli importi riscossi al netto dei rimborsi effettuati 1,5% al netto del ribasso offerto del 50%;

per l'attività di accertamento e riscossione coattiva degli importi riscossi al netto dei rimborsi effettuati 7,2% al netto del ribasso offerto del 20%;

Tanto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

TIT. I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Villa San Giovanni, come sopra rappresentato, conferisce al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, la concessione del servizio di servizio di

GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEI TRIBUTI LOCALI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DEL COMUNE DI VILLA

SAN GIOVANNI per la durata di 5 anni, a far data dalla stipula del contratto.

ART. 2 AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il servizio viene compensato con i seguenti aggi sulle somme effettivamente riscosse:

per l'attività di riscossione ordinaria degli importi riscossi al netto dei rimborsi effettuati

1,5% al netto del ribasso offerto del 50%;

per l'attività di accertamento e riscossione coattiva degli importi riscossi al netto dei

rimborsi effettuati 7,2% al netto del ribasso offerto del 20%;

Per un valore stimato pari ad € 423.000,00 iva inclusa per l'intera durata del contratto.

ART.3 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso dal Comune di Villa San Giovanni e accettato dal

Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e delle

modalità previste dal capitolato d'appalto;

ART. 4 DOMICILIO

Il Concessionario ha eletto domicilio nel Comune di Villa San Giovanni, presso la propria

sede sita in Via Torino n.7.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 5 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri previsti dal Capitolato d'appalto e quelli a

lui imposti per legge o per regolamento.

ART. 6 RISOLUZIONE

Per la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.30 del capitolato

d'appalto.

ART.7 CONTROVERSIE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e il Concessionario, sia durante il periodo contrattuale sia al termine dello stesso, non risolte mediante composizione bonaria, è competente il Foro di Reggio Calabria-

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO: OBBLIGHI CONTRATTUALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto. Tutto il personale adibito al servizio appaltato secondo legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario, sia nei confronti del Comune che nei confronti di terzi.

Il Concessionario è obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo del lavoro per i lavoratori del comparto e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Il Concessionario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

In caso di inottemperanza, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, si comunicherà al Concessionario e, se opportuno, all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento

degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall'Ispettorato del lavoro che gli obblighi suddetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra il Concessionario non potrà opporre eccezioni, né pretendere il risarcimento danni e il pagamento di interessi. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito del concessionario, ovvero, qualora la sua inadempienza venga accertata dopo l'ultimazione del servizio, il Comune si riserva di trattenere sulla polizza assicurativa gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e delle disposizioni contenute nel presente articolo determinano la risoluzione del contratto.

ART. 9 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Il Concessionario deve rispettare le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, nello specifico, assolvere correttamente a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n°81/2008, così come modificato dal D.Lgs. n°106 del 03/08/2009.

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n°81/2008, modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n° 106 del 03/08/2009, il Concessionario non ha l'obbligo della presentazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi trattandosi di servizio di natura intellettuale.

Il concessionario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART.10 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

Si da atto che la SUAP di Reggio Calabria con nota n. 43558 del 10.02.2016 ha richiesto

alla Prefettura di Napoli per il tramite della Prefettura di Reggio Calabria l'informativa ex

art. 91 del D.Lgs. 159/2011;

Si da atto che in relazione al D.Lgs. 151/2011 art. 92 sono trascorsi i termini di cui al

comma 2 dello stesso articolo in merito all'informativa antimafia richiesta dalla Suap di

Reggio Calabria;

Il concessionario si obbliga a riferire tempestivamente all'Ente aggiudicatario di ogni

illecita richiesta di denaro, prestazione, o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata

nel corso di esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o

dipendente delle imprese aggiudicataria, subappaltatrici e da ogni altro soggetto che

intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a

conoscenza, con la espressa previsione che in ogni caso l'assolvimento di tale obbligo

non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità

giudiziaria. In caso di inadempimento di tale obbligo di informazione e di denuncia l'Ente

aggiudicatario ha la facoltà di risolvere il contratto di appalto. Si da atto che, comunque,

nel caso di ulteriori accertamenti dovesse risultare che la Società aggiudicataria non

abbia i requisiti necessari o venga meno la regolarità delle certificazioni acquisite, il

presente affidamento decadrà ed il Comune si riserva la facoltà di rivalersi sulla stessa

per tutti i danni eventualmente arrecati;

ART. 11 SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.26 del capitolato di

appalto.

ART. 12 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Il Concessionario risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque

provocati nell'esecuzione del servizio sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità a riguardo.

Al fine di garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il concessionario, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 presenta la polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n° 1068404258 rilasciata da HDI agenzia di Napoli n. 1068 in data 07/04/2016;

ART. 13 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tal fine tutti i pagamenti verranno effettuati sul c/c 9028 IBAN IT41B0101039721100000009028 e la persona autorizzata ad operare sul conto è il Presidente Felice Coppola

Il contratto si intende risolto di diritto in tutti i casi in cui l'Amministrazione accerti che le transazioni originate dal presente contratto, ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della citata Legge 136/2010, sono state eseguite senza avvalersi di Banche o dalla Società Poste Italiane S.p.a.

ART. 14 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e si allegano :

- a) Il capitolato speciale d'appalto;
- b) L'offerta economica presentata dalla SOGERT in sede di gara;

ART. 15 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme generali del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme previste negli appositi regolamenti comunali.

ART. 16 INFORMATIVA

Il " Comune ", ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n° 196, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e nella documentazione acquisita per comprovare il possesso dei requisiti e l'assenza di cause ostative alla conclusione del contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 17 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. . Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Del presente atto, scritto con elaboratore elettronico, io Segretario Generale rogante ho data lettura alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Quest'atto, consta di sette pagine intere e quanto della presente fin qui, oltre le firme.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO f.to Dott. Felice Coppola

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

f.to Dr.ssa Maria Vincenza Salzone

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr. Francesco Gangemi

